

ROMA



Protocollo RC n. 2244/19

Deliberazione n. 9

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 12

Seduta Pubblica del 19 febbraio 2019

Presidenza: DE VITO

L'anno 2019, il giorno di martedì 19 del mese di febbraio, alle ore 14,09 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 15,11 - il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Iorio Donatella, Montella Monica, Mussolini Rachele, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Vivarelli Valentina.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia RAGGI e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Tranchina Fabio, Zannola Giovanni e Zotta Teresa Maria.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Guadagno e Marchini hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

17<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. n. 5 del 5 febbraio 2019)

**Mantenimento, per l'anno 2019, della maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura dello 0,8 per mille.**

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);

che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

che l'articolo 1, comma 702, della L. n. 147/2013 stabilisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, secondo il quale il Comune disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

che la disciplina della TASI di cui alla L. n. 147/2013 (commi da 639 a 702) è stato oggetto di modifiche significative ad opera prima della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015), e poi della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016), della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 2017) e della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018);

che ai sensi dell'articolo 1, comma 669, della L. n. 147/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, lettera b), della L. n. 208/2015, presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

che l'articolo 1, comma 676, della L. n. 147/2013 fissa all'1 per mille l'aliquota base della TASI, con possibilità per il Comune di ridurre detta aliquota fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

che ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della L. n. 147/2013 nella determinazione dell'aliquota, il Comune deve rispettare in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologia di immobile. Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per i medesimi anni 2014 e 2015 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, e successive modificazioni, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

che Roma Capitale, per gli anni 2014 e 2015 si è avvalsa della possibilità sopra illustrata, come da deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 23 luglio 2014;

che, per l'anno 2016, l'articolo 1, comma 28, della L. n. 208/2015 ha previsto, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla TASI, la possibilità per i Comuni di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI (massimo 0,8 per mille) nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

che, in conformità con la disposizione legislativa sopra richiamata, Roma Capitale, con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 6 del 19 febbraio 2016 ha stabilito di mantenere per l'anno 2016 la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015, ossia pari allo 0,8 per mille;

che, anche per gli anni 2017 e 2018, l'articolo 1, comma 28, della L. n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera b), della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 37, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ha previsto la possibilità per i Comuni di continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione della TASI (massimo 0,8 per mille);

che Roma Capitale con deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 9 marzo 2017 e n. 31 del 30 marzo 2018 ha approvato il mantenimento per gli anni 2017 e 2018 della maggiorazione TASI nella misura dello 0,8 per mille.

Considerato che l'articolo 1, comma 1133, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, consente ai Comuni di confermare anche per l'anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI (massimo 0,8 per mille) già disposta per gli anni 2016, 2017 e 2018, sempre previa espressa deliberazione del Consiglio Comunale;

che anche per l'anno 2019, Roma Capitale intende mantenere la predetta maggiorazione della TASI nella misura pari allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dall'IMU e dalla TASI, così da rispettare le incompressibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali per la collettività e preservando le esigenze di sviluppo della città;

che il gettito TASI previsto a seguito del mantenimento della maggiorazione in misura pari allo 0,8 per mille è in linea con le previsioni allocate nel bilancio;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, e successive modificazioni;

che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 10 gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;

Visto il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014);

Vista la L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015);

Vista la L. n. 208 del 28 dicembre 2015, (Legge di Stabilità 2016);

Vista la L. n. 232 dell'11 dicembre 2016, (Legge di Stabilità 2017);

Vista la L. n. 205 del 27 dicembre 2017, (Legge di Bilancio 2018);

Vista la L. n. 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio 2019);

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 31 del 30 marzo 2018;

Preso atto che in data 15 gennaio 2019 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: S. Cervi";

che, in data 15 gennaio 2019 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

che, in data 17 gennaio 2019 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito Integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi";

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

per i motivi esposti in narrativa,

## L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

### DELIBERA

- di mantenere, per l'anno 2019, la maggiorazione della TASI di cui di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nella misura dello 0,8 per mille;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle politiche fiscali, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge n. 201, del 6 dicembre 2011 e successive modificazioni.

La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 15 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita, pertanto, l'Assemblea a procedere, mediante sistema elettronico, alla votazione della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 21 voti favorevoli e 6 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Ardu, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Ficcardi, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia Stefano, Surni, Terranova e Vivarelli.

Hanno votato contro i Consiglieri Celli, De Priamo, Figliomeni, Mennuni, Pelonzi e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 9.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. TURCHI

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 27 febbraio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13 marzo 2019.

Li, 26 febbraio 2019

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: S. Baldino

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 9 marzo 2019.

Li, 11 marzo 2019

SEGRETARIATO GENERALE  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
IL DIRETTORE  
F.to: S. Baldino